

Rep. n. _____ del _____

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E IL R.T.I. L'ASSOCIAZIONE CENTRO
DI INFORMAZIONE, DOCUMENTO ED INIZIATIVA PER LO SVILUPPO C.I.D.I.S.
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI
MEDIAZIONE CULTURALE

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaquindici del mese di _____ del giorno _____ nella sede
della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via
innanzi a me nella qualità di Ufficiale Rogante
autorizzata alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della
Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e
degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio
1924 n. 827, in virtù del combinato disposto delle seguenti delibere della
Giunta Regionale del 15/1/2003 n. 2, del 19/3/2010 n. 349, del 30/12/2010
n. 1006, del 28/3/2011 nn. 2 e 128, del 31/5/2011 n. 250 e del 30/12/2011 n.
839 si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione,
nella persona del Direttore Generale _____, nata a il _____, domiciliata
per la carica presso la sede legale della Regione Campania in Napoli alla Via
Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del
combinato disposto della deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del
27/09/13 e del DPGR n. 209 del 31/10/13;

2) Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo l'Associazione Centro di Informazione, Documentazione ed Iniziativa per lo Sviluppo, in sigla C.I.D.I.S., con sede legale a Perugia, alla Via della Viola, n. 1, C.F. e numero d'iscrizione al R.I. 94015970547, nella persona del Procuratore Speciale -----, nata a -----il -----, domiciliato per la carica presso la sede del -----, giusta procura speciale, repertorio generale n. 55564 del 7/12/2011, per rogito del Dr. Adriano Crispolti, Notaio in Perugia, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di detta città.

Verificato che il RTI è stato costituito in data 5/12/2011 e registrato in data 5/12/2011 presso l'Ufficio delle Entrate di Caserta al n. 10540, per rogito a cura del Dr. Vincenzo di Caprio, Notaio in Caserta, iscritto al Ruolo del Distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, repertorio n. 196892. Il RTI è composto dalle seguenti imprese:

1) Associazione Centro di Informazione, Documentazione ed Iniziativa per lo Sviluppo C.I.D.I.S., con sede legale in Perugia, alla Via della Viola n. 1, C.F.94015970547;

2) Società GESCO Consorzio di cooperative sociali con sede legale in Napoli, alla Via S. Maria del Pianto n. 61 Centro Polifunzionale Torre 1, CF n. 06317480637.

Verificata che la Prefettura di Perugia con nota n.____ ha rilasciato l' informativa antimafia ai sensi dell'ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 13/10/2014, n. 153 relativamente alla mandataria dell'ATTI aggiudicataria, C.I.D.I.S. e relativamente alla mandante Gesco Consorzio di Cooperative sociali la Prefettura di Napoli (Uffici antimafia) in

data_____ dandone comunicazione alla Regione con nota acquisita al prot. reg. n. _____ del _____.

Verificata, la regolarità della certificazione della C.C.I.A.A. di Perugia del _____ prot. n. _____ per Centro di Informazione, Documentazione ed Iniziativa per lo Sviluppo, in sigla C.I.D.I.S., con sede legale in Perugia alla Via della Viola n. 1, che risulta iscritta nella Sezione ordinaria del Registro delle Imprese al n. e C.F. 94015970547 e REA n. 258675.

Verificata la regolarità della certificazione della CCIAA di Napoli del _____ prot. n. _____ per la società cooperativa sociale Gesco Consorzio di Cooperative sociali, con sede legale in Napoli alla Via S. Maria del Pianto, 61 Centro Polifunzionale Torre 1, che risulta iscritta nella Sezione ordinaria del Registro delle Imprese al n. e C.F. 06317480637 e REA n. 484590.

Oppure :

Verificato che con nota n. _____ del _____ è stata richiesta relativamente mandataria dell'RTI aggiudicataria, C.I.D.I.S. alla Prefettura di Perugia l'informativa antimafia ai sensi dell'ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 13/10/2014, n. 153 e con nota n. _____ del _____ alla Prefettura di Napoli relativamente alla cooperativa sociale Gesco Consorzio di Cooperative sociali; per cui il RTI, stante il disposto dell'art. ~~ex~~ art. 92 D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 13/10/2014, n. 153 appena richiamato, è comunque ammesso alla firma del presente contratto, consapevole che, in sussistenza di una delle cause di divieto di cui alla già citata normativa, il contratto sarà risolto "ipso iure".

Preso atto che, ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, in merito

all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26, comma 3 e 5, del D. Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro), in relazione al presente contratto "non sussistono rischi da interferenze e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero" come risulta dalla nota del Direttore Generale delle Politiche sociali del ____, prot. n. ____; pertanto restano immutati gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro posti a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nella realizzazione del servizio oggetto del presente contratto, con esclusione di ogni onere aggiuntivo.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono :

- che con D.D. n. 94 del 4/3/2010 è stato approvato il bando di gara per l'aggiudicazione delle attività finalizzate alla realizzazione del servizio Regionale di Mediazione Culturale;
- che il bando è stato inviato alla GUCE in data 24/03/2010 ed alla GURI in data 26/03/2010 e pubblicizzato per estratto sui quotidiani "Gare e appalti" e "Il Sole 24 ore", quali quotidiani a tiratura nazionale e su "Il Denaro" e "Il Corriere dello Sport", quali quotidiani a tiratura regionale, nonché sul sito ufficiale della Regione Campania;
- che con D.D. n. 30 del 9/3/2011 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate in risposta al bando di gara;
- che con verbale n. 13 del 8/9/2011 a seguito dell'espletamento delle attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute, si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria come da verbale n. 12 del 13/07/2012 per un importo complessivo pari a € 3.800.240,00, al netto di IVA;

- che con D.D. n. 411 del 5/10/2011 la gara è stata aggiudicata in via definitiva al RTI “Centro di Informazione, Documentazione ed Iniziativa per lo Sviluppo C.I.D.I.S. (Capofila e mandataria) - GESCO Consorzio di Cooperative Sociali (Mandante);
- che in data 23 aprile 2012 è stato sottoscritto il contratto con il citato RTI aggiudicatario per la realizzazione del Servizio in questione, repertorio n. 14362 registrato presso l’Ufficio del Registro Atti Pubblici di Napoli al n. 1964 del 10/05/2012, con durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- che si ritiene opportuno continuare a soddisfare la crescente domanda di Servizi di Mediazione Culturale proveniente dalle Istituzioni e dai Servizi Pubblici locali, che hanno espresso pieno apprezzamento per i servizi ad oggi erogati, nell’ambito del progetto de quo, anche in considerazione del crescente flusso di migranti provenienti dalle sponde del Mediterraneo e giunti in Regione a seguito di eventi di sbarco nell’ambito dell’operazione umanitarie;
- che si ritiene opportuno mettere a sistema, senza soluzione di continuità, il modello di Servizio Regionale di Mediazione Culturale, individuato a sperimentato nella fase di realizzazione delle attività previste dal contratto originario, al fine di non disperdere il capitale di sinergie interistituzionali e intraistituzionali attivate;
- che per motivi di economicità e per garantire unitarietà alla fornitura in corso, si ritiene opportuno procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., invitando lo stesso operatore economico, affidatario del contratto iniziale Rep. n. 14362, registrato presso l’Ufficio del Registro Atti Pubblici di Napoli al n. 1964 del 10/05/2012, a presentare un’offerta per la realizzazione di servizi analoghi;
- che, conseguentemente, con Decreto dirigenziale n. _____ del _____ si è stabilito di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara, ai sensi dell' articolo 57, comma 5, lett b) del D.lgs. n.163/2006 (e s.m.i), con l'RTI Centro di Informazione, Documentazione ed Iniziativa per lo Sviluppo C.I.D.I.S.” Capofila e mandataria dell'RTI costituita con GESCO Consorzio di Cooperative Sociali (mandante), affidatario del contratto iniziale, invitandola a presentare un'offerta tecnica conformemente al progetto di base aggiudicato per il “Servizio Regionale di Mediazione culturale”, ricorrendone tutti i presupposti di legge per l'applicazione di detto istituto, ovvero:

- a. la previsione della possibilità di ripetere il servizio inserita all'art. 8 del disciplinare allegato al bando di gara a procedura aperta approvato con D.D. n. 94/10 a seguito del quale è stato affidato il contratto iniziale;
- b. l'affidamento consiste nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto iniziale;
- c. la procedura negoziata avviene entro i 3 anni successivi alla stipula del contratto iniziale;
- d. il costo complessivo stimato per la ripetizione dei servizi analoghi è stato considerato per la determinazione del valore complessivo dell'appalto originario, ai fini dell'applicazione delle soglie comunitarie di cui all'art. 28 del DLgs n. 163/2006;
- che con il DD n. _____ è stata approvata la richiesta di offerta tecnica, per i servizi in questione contenente gli elementi di cui tener conto nella stesura della stessa a cura del RTI;
- che con nota prot. n. _____ è stata trasmessa la su detta richiesta di offerta all'RTI;

- che con nota prot. n. _____ l'RTI ha presentato Offerta per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli di cui al contratto stipulato in data 23 aprile 2012, REP 14362;
- che con verbale del _____ è stata valutata l'offerta presentata dall'RTI proponente;
- che con DD n. _____ ad oggetto "_____", si è proceduto all'approvazione dell'offerta inviata con nota prot. n. _____;
- che con nota prot. N _____ è stata trasmesso il succitato decreto dirigenziale si è proceduto all'affidamento del "Servizio Regionale di Mediazione culturale", all'RTI Centro di Informazione, Documentazione ed Iniziativa per lo Sviluppo C.I.D.I.S." Capofila e mandataria dell'RTI costituita con GESCO Consorzio di Cooperative Sociali (mandante),- contratto Rep n. 14362 del 23/04/2012- ricorso alla procedura di cui all'art. 57, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 163/2006 – affidamento svolgimento servizi analoghi – CUP _____";
- che l'onere di spesa, corrispondente all'importo contrattuale, è posto a valere sul P.O.R. Campania FSE 2007-2013, Obiettivo Operativo g)4 "Contrastare ogni forma di discriminazione verso la popolazione immigrata", Capitolo di Bilancio n. 4654;
- che le risorse occorrenti pari ad € _____, sono tratte dall'impegno assunto con D.D. _____ – esercizio finanziario 2015, a valere dell'Obiettivo Operativo g)4 "Contrastare ogni forma di discriminazione verso la popolazione immigrata";

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la documentazione ivi elencata, documentazione che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione, per richiesta espressa degli stessi, questi vengono dispensati dall'accludere al presente atto.

Articolo 2 -Riferimenti normativi

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra il Regione e il RTI, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, in particolare:

- dal disciplinare di gara e dall' offerta tecnica presentata dal RTI ed approvata dalla Regione, ivi inclusi il cronoprogramma e il progetto esecutivo di dettaglio delle attività secondo le prescrizioni di seguito indicate.;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii. ;
- dalla L.R. n. 3/2007, "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e s.m.i.;
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007;
- dal D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- dal Reg. (CE) n. 1081 del Consiglio del 5 luglio 2006 e ss.mm.ii.;
- dal Reg. (CE) n. 1083 del Consiglio del 11 luglio 2006 e ss.mm.ii.;
- dal Reg. (CE) n. 1828 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 e ss.mm.ii.;
- dal Reg. (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006;
- dalla Decisione della Commissione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007 con cui è stato adottato il Programma Operativo della Regione Campania per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Campania in Italia e la D.G.R. n. 2 del 11 gennaio 2008 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione sopra citata;
- dal D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione" e ss.mm.ii.;
- dal D.D n. 160 del 29 giugno 2011 di approvazione del Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania FSE 2007– 2013 e ss.m.ii.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia di obbligazioni e di responsabilità, statale, regionale e comunitaria.

Articolo 3 – Consenso e oggetto

La Regione affida al RTI, che accetta l'incarico per la realizzazione e gestione del Servizio Regionale di Mediazione Culturale, come descritto dal presente articolo e precisato nell'Offerta Tecnica di cui alla nota acquisita al prot. reg. n.

_____dall'RTI per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli di cui al contratto originario stipulato in data 23 aprile 2012 registrato con Rep n.14362.

Per il servizio oggetto del presente contratto sono previste, in particolare, le seguenti attività:

- offerta di prestazioni di mediazione culturale e realizzazione di interventi specialistici nelle seguenti aree prioritarie di intervento: accoglienza e disagio abitativo, salute e prevenzione, istruzione e interculturalità, sostegno all'occupabilità, cittadinanza attiva, ambito penitenziario;
- ricerca ed analisi sulla composizione, le caratteristiche socio-economiche e le trasformazioni della presenza immigrata sul territorio della Regione Campania, anche conseguenti al profondo periodo di crisi economica e ai recenti mutamenti dello scenario delle sponde del Mediterraneo;
- supporto all'Amministrazione regionale, agli Enti Locali, Prefetture, e istituzioni deputate al coordinamento delle operazioni di eventi di sbarco;
- percorsi di formazione e aggiornamento per i mediatori interculturali e per gli operatori dei Servizi territoriali nei diversi ambiti di intervento;
- azioni sperimentali per la promozione della partecipazione alla società di accoglienza e la cittadinanza attiva dei cittadini immigrati.

Le suddette azioni vanno accompagnate da un adeguato Piano della Comunicazione e un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi.

Per tutto quanto non riportato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto all'art. 5 del disciplinare di gara del progetto di base e a quanto precisato nell'Offerta Tecnica trasmessa con nota n._____.

Articolo 4 – Decorrenza e durata del contratto

Le prestazioni del servizio e le attività oggetto dell'affidamento, hanno inizio il e si concluderanno il per una durata complessiva di 7 mesi (sette mesi), con la presentazione del rapporto finale dell'attività svolta e della rendicontazione entro tale ultima data, fatto salvo, per la Regione Campania, l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale, senza alcun obbligo di motivazione.

Tale scadenza è determinata in considerazione del termine ultimo per la spesa a valere sul PO FSE 2007/2013 fissato al 31 dicembre 2015, così come confermato dalla Decisione C (2013) n. 1573 del 20 marzo 2013 di approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi.

Pertanto tutte le attività pianificate all'inizio e in corso di esecuzione del presente contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza indicata.

Articolo 5 - Strutturazione delle attività, tempistica e stato di avanzamento

Il RTI è tenuto a dare avvio alle attività previste nell'offerta tecnica a partire da

L'RTI si obbliga all'esatto adempimento e alla perfetta esecuzione di tutto quanto indicato nell'“Offerta Tecnica per lo svolgimento di servizi analoghi ex art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. n.163/2006 e approvata con DD n. _____;

Per le attività oggetto del presente contratto, definite sulla base del contenuto dell'offerta tecnica, il RTI è tenuto a presentare alla Regione con cadenza bimestrale/trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al bimestre/trimestre di riferimento, un report sullo stato di avanzamento con l'indicazione dei seguenti elementi:

- descrizione delle attività eseguite nel bimestre/trimestre di riferimento;

- informazione dettagliata sullo stato di avanzamento del servizio affidato, sui livelli di implementazione dello stesso e comunicazione di eventuali variazioni o modifiche intervenute nel periodo di riferimento;
- indicazione di eventuali criticità verificatisi nel periodo di riferimento e delle misure correttive adottate, previa condivisione con l'RdO per il relativo superamento;
- monitoraggio dell'attività svolta in termini qualitativi e quantitativi;
- un Rapporto di valutazione finale, trasmesso allo scadere dell'erogazione del Servizio.

Gli stati di avanzamento sono soggetti ad approvazione da parte della Regione al fine di verificare la congruità delle attività alle esigenze manifestate dalla Regione.

La Regione si riserva la facoltà di recesso in caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo.

Articolo 6 - Verifiche di conformità ed accettazione del servizio

A termine della realizzazione del servizio affidato è prevista una fase di verifica avente ad oggetto la rispondenza a conformità di quanto realizzato del RTI alle esigenze della Regione descritte all'art. 5 del presente contratto.

Tale verifica di conformità è effettuata dal Responsabile dell'Obiettivo Operativo (in seguito RdO) di riferimento e/o da una Commissione tecnica appositamente incaricata nel rispetto delle disposizioni generali di cui al "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

In particolare, il RdO ovvero la Commissione tecnica devono esaminare:

- la rispondenza della documentazione e dei report consegnati ai contenuti e agli standard tecnico-qualitativi applicabili al servizio realizzato;
- l'adeguatezza del servizio realizzato, il livello di effettivo funzionamento, nonché la sua rispondenza ai requisiti fissati nel capitolato, nell'offerta tecnica e nelle indicazioni contrattuali tra le parti.

Le specifiche di dettaglio delle procedure di verifica sono redatte dal RTI esecutore del servizio, ma devono essere in ogni caso approvate dal RdO di riferimento e/o dalla Commissione tecnica appositamente incaricata dalla Regione. La Regione si riserva, comunque, di effettuare tutte le verifiche ulteriori che riterrà necessarie e/o opportune a proprio insindacabile giudizio, le quali saranno verbalizzate e andranno a costituire un elemento aggiuntivo delle procedure di verifica.

La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite avrà inizio entro e non oltre 30 gg. solari a decorrere dalla ricezione da parte della Regione della comunicazione scritta da parte del RTI relativa alla disponibilità alla verifica di conformità stessa, nel rispetto dei termini contrattuali e di quelli indicati nella pianificazione e progettazione esecutiva.

Della verifica di conformità è redatto il verbale dal RdO ovvero dalla Commissione Tecnica all'uopo incaricata con le modalità indicate dall'art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità, quando risulti che l'esecutore del servizio abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali (ex art. 322 del DPR n. 207/2010).

In caso di esito negativo della verifica di conformità del servizio reso, il RTI è tenuto a provvedere entro 15 gg. lavorativi, comunicando alla Regione, la propria disponibilità a procedere ad una nuova verifica. Qualora, decorso detto termine, il RTI non dia comunicazione di aver provveduto a rimuovere le criticità o a colmare le carenze e di poter effettuare una nuova verifica, la Regione si riserva la facoltà di applicare le penali previste al successivo art.15. Ove la verifica di conformità abbia esito positivo, la Regione, previa sottoscrizione del verbale di congruità del servizio, procederà all'accettazione dello stesso.

Articolo 7 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

Il RTI si obbliga ad eseguire le attività richieste per la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto, garantendo la necessaria reperibilità ed assicurando un adeguato coordinamento con la Regione in tutte le fasi di attività.

Il RTI si obbliga altresì ad assicurare, per tutta la durata del servizio, una adeguata capacità logistica ed operativa, anche attraverso la partecipazione ad incontri periodici programmati con la Regione sullo stato di avanzamento delle attività secondo le esigenze della Regione, opportunamente comunicate.

Il RTI si obbliga, durante la realizzazione del servizio oggetto del presente contratto, a rispettare ogni eventuale modifica alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria intervenuta successivamente alla stipula dello stesso, nonché ad attenersi alle direttive che saranno impartite dalla Regione e ad accettare, in ogni momento, le verifiche sullo stato di attuazione del servizio che saranno eventualmente disposte.

Il RTI si obbliga, in ogni caso, a:

- non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 4;
- garantire il rispetto dei tempi previsti dall'art. 4 e dall'art. 5;
- garantire la continuità operativa del servizio, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dello stesso, attraverso le figure professionali impegnate;
- utilizzare per l'esecuzione del servizio le unità di personale indicate nel Gruppo di Lavoro di cui all'art. 10 e di non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione se non per cause di forza maggiore ovvero motivazioni oggettive e giustificate. L'eventuale sostituzione di unità di personale potrà avvenire solo a seguito di una procedura concordata con la Regione senza oneri aggiuntivi per lo stesso e assicurando, in ogni caso, la continuità delle prestazioni contrattuali;
- osservare, nell'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi, l'applicazione della normativa, nazionale e regionale vigente nella Pubblica Amministrazione, come richiamata all'art. 2 del presente contratto;
- ripetere quelle prestazioni che a giudizio della Regione non risultassero eseguite in conformità a quanto previsto all'art. 5 del presente contratto;
- segnalare immediatamente per iscritto alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione dell'oggetto del presente contratto;
- inviare al RdO di riferimento, alle scadenze previste e con le modalità richieste da quest'ultimo (posta elettronica certificata, con apposizione della firma digitale e/o a mezzo di raccomandata A/R e/o mediante consegna a

mano), i dati relativi all'attuazione delle attività finanziate, necessari per il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico;

- svolgere le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni connessi alla realizzazione del servizio, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

I suddetti obblighi vincolano il RTI per tutta la durata del servizio.

La Regione, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% del corrispettivo e fino alla definitiva rimozione delle eventuali irregolarità segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, essendo esclusa la contestazione per ritardato pagamento.

Il RTI, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della Regione Campania.

Articolo 8 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il RTI assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

In particolare il RTI assume l'obbligo:

- di accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art.6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", apposito conto corrente bancario e/o postale, dedicato in via esclusiva, sul quale far affluire le erogazioni della Regione relative al servizio oggetto del presente contratto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate per i costi del servizio a titolo di acconto e saldo

delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso;

- di comunicare alla Regione, entro 7 gg. dall'accensione del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- di riportare, in attuazione degli obblighi di cui all'art.3, commi 5 e 7, della L. n. 136/2010, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in attuazione del servizio affidato, il codice unico di progetto (CUP).

A pena di nullità assoluta del presente contratto è fatto obbligo all'RTI di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., sarà avviata la comunicazione e la procedura per la clausola risolutiva espressa

Articolo 9 - Prescrizioni in materia di fondi strutturali

Il RTI s'impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, ad osservare gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali - Reg. (CE) n. 1083/06 e ss.mm.ii. e Reg. (CE) n. 1828/06 e ss.mm.ii. - e dalla normativa regionale di riferimento: P.O.R. Campania FSE 2007-2013, Piano di Comunicazione del P.O.R. FSE 2007-2013 e ss.mm.ii, Manuale delle Procedure di Gestione del P.O.R. Campania FSE 2007-2013, Linee guida e manuale d'uso per la comunicazione integrata del P.O.R. Campania FSE 2007-2013 e ss.mm.ii.

In particolare, il RTI è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso e ad osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa secondo le indicazioni rese disponibili dalla Regione.

Il mancato rispetto degli obblighi d'informazione e pubblicità di cui alla normativa comunitaria - Reg. (CE) n. 1083/06 e ss.mm.ii. e Reg. (CE) n. 1828/06 e ss.mm.ii. - consente alla Regione la revoca parziale o totale del finanziamento assentito.

Articolo 10 - Gruppo di Lavoro

Il RTI si obbliga ad utilizzare il Gruppo di Lavoro dichiarato in sede di offerta tecnica approvata con D.D. n. _____. Il rapporto di lavoro di ogni singolo componente tale gruppo intercorre esclusivamente con il RTI.

Il gruppo di lavoro indicato dal RTI in sede di offerta non può essere modificato senza il preventivo consenso della Regione. Qualora il RTI, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessita di sostituire uno o più componenti, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alla Regione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite da comprovare mediante specifica documentazione. La pendenza dell'autorizzazione da parte di quest'ultimo non esonera il RTI dall'adempimento delle obbligazioni assunte.

Ai fini del presente contratto, il RTI ha individuato, con nota prot. _____ del _____, _____ quale referente unico in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio che ne costituisce oggetto.

Articolo 11 -Corrispettivo e pagamenti

Il servizio è finanziato nell'ambito dell'Asse III del P.O.R. Campania FSE 2007-2013, Obiettivo specifico "g" - Sviluppare percorsi di integrazione e

migliorare il re-inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro - Obiettivo Operativo “g4” - “Contrastare ogni forma di discriminazione verso la popolazione immigrata per favorirne le condizioni di occupabilità e occupazione”.

Il costo del servizio affidato è pari ad Euro _____ (_____), al netto di IVA come per legge, a valere sulle risorse del P.O.R. Campania FSE 2007-2013, Obiettivo Operativo g4, , Cap. 4654, con il quale il RTI si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il suddetto importo, sarà liquidato secondo la scadenza temporale di seguito indicata.

Entro 15 gg. dalla firma del presente contratto, il RTI potrà richiedere l'erogazione dell'acconto, per una somma pari al 30% del corrispettivo, oltre IVA, previa presentazione della seguente documentazione:

- comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato e del nominativo delle persone delegate ad operare sugli stessi, come descritto nel precedente art. 8;
- regolare fattura emessa nei modi stabiliti dalla normativa vigente;
- cronoprogramma e progetto esecutivo di dettaglio delle attività;
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'ex articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

dell'espletamento del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Regione

- eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione regionale;
- il restante 60% dell'importo del contratto, oltre IVA, suddiviso in successive rate bimestrali/trimestrali previa presentazione della documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente ed emissione, da parte del RTI, delle relative fatture e della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 del presente contratto e a quella di seguito elencata, idonea a giustificare l'importo fatturato a corpo, nonché previa attestazione di regolare esecuzione rilasciata all'esito del controllo da parte del responsabile di esecuzione del contratto, sulla regolarità delle prestazioni del servizio. Tale liquidazione è subordinata all'esito positivo del controllo di primo livello, compiuto dal competente Team di Obiettivo Operativo.

Il 10% del corrispettivo contrattuale a saldo, oltre IVA, verrà corrisposto entro trenta giorni dall'esito positivo della verifica finale effettuata dalla Regione, ai sensi dell'art 6 del presente contratto.

In fase di presentazione di ogni SAL successivo alla richiesta dell'acconto, il RTI dovrà presentare la seguente documentazione:

- richiesta di erogazione;
- regolare fattura emessa nei modi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente contratto, come da scadenze e modalità di presentazione indicate dall'Amministrazione regionale;
- time sheet (foglio di presenza e compiti svolti) dei professionisti coinvolti e relazione sulle attività svolte e sui prodotti eventualmente realizzati;
- gantt delle attività programmate e realizzate (strumento di supporto per la gestione del progetto che indica l'arco temporale delle attività del progetto e le

mansioni finalizzato a controllare lo stato di avanzamento delle attività programmate e realizzate);

- relazione sullo stato di avanzamento generale del progetto, contenente la descrizione delle attività svolte e i relativi tempi dedicati alle singole attività, con l'indicazione delle risorse umane utilizzate e la descrizione degli output prodotti (caratteristiche specifiche di ogni singolo output);
- eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione regionale.

Le fatture del RTI dovranno recare l'indicazione del contratto di riferimento, oltre che la dicitura "attività co-finanziata dall'Unione Europea, POR Campania FSE 2007-2013' Obiettivo Operativo g4" CUP ----- ID SMILEed essere intestate alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Sociali.

I pagamenti relativi a ciascuna rata saranno disposti dal Responsabile dell'Obiettivo Operativo g4 "Contrastare ogni forma di discriminazione verso la popolazione immigrata" - entro n. 30 gg. dalla presentazione della fattura, con mandato diretto intestato al RTI, previa verifica della regolarità amministrativo-contabile della rendicontazione presentata.

I pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., indicato per iscritto dal RTI , conformemente a quanto previsto dall'art. 8 del presente contratto.

La consegna della documentazione per la richiesta del saldo finale avverrà entro n. 7 gg. dalla data di chiusura del progetto.

L'erogazione del saldo finale è subordinata alla presentazione, da parte del RTI, della documentazione sopra elencata e di una puntuale relazione finale, dalla quale si evincano i risultati raggiunti e gli obiettivi realizzati rispetto al progetto approvato, nonché l'attestazione della regolarità e buona esecuzione del servizio reso. Alla presentazione di tale relazione dovrà fare seguito la verifica di cui all'art. 6, onde accertare la rispondenza a conformità di quanto realizzato dal RTI alle esigenze della Regione e descritte all'art. 3 del presente contratto. In particolare, l'erogazione del saldo finale sarà successiva all'esperimento della verifica di conformità e accettazione della stessa, da parte della Regione, mediante sottoscrizione del relativo verbale di congruità, nonché all'attestazione dell'esito positivo del controllo di I livello svolto dal Team di Obiettivo Operativo sulle spese rendicontate.

Articolo 12 - Cauzione

A garanzia degli adempimenti assunti con il presente contratto, il RTI ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., una garanzia fideiussoria pari al 5 % dell'importo di aggiudicazione, in virtù della certificazione di qualità allegata ai documenti di gara, a mezzo di apposita polizza fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, co. 3, del D. Lgs. n. 163/2006, n. _____, del _____ da _____).

Tale garanzia fideiussoria, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro n. 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione, resterà vincolata per tutta la durata del presente contratto e, comunque, non prima

che siano definite eventuali vertenze e/o contestazioni che dovessero insorgere tra le parti.

La garanzia fideiussoria è svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte del RTI, degli stati di avanzamento delle attività attestanti la piena ed esatta esecuzione degli adempimenti contrattuali assunti e di idonea documentazione attestante l'avvenuta accettazione da parte della Regione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 gg. dalla consegna degli stati di avanzamento (SAL) o della documentazione analoga costituisce inadempimento dell'Istituto Garante nei confronti del RTI per la quale la garanzia è prestata.

La sopravvenuta mancanza dovuta a qualsiasi causa, della garanzia fideiussoria comporta la risoluzione *ipso iure* del presente contratto.

La garanzia fideiussoria copre, in ogni caso, gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Regione potrà rivalersi, in caso di inadempimento, direttamente mediante escussione della cauzione.

La Regione ha altresì diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso dichiara di aver subito, senza pregiudizio per i suoi diritti nei

confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della richiesta scritta della Regione. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 13 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Fatte salve le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 c.c., le parti concordano che il presente contratto si intenderà risolto *ipso iure*, nei seguenti casi:

- cessione in subappalto di tutto o parte del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 17;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;
- esecuzione parziale e/o intempestiva dell'attività affidata;
- arbitrario abbandono e/o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore della prestazione, per fatto del RTI;
- cessazione e/o fallimento del RTI fatte salve le previsioni di cui all'art. 37, commi 18 e 19 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto;
- non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nella proposta tecnico-economica;
- sopravvenuta situazione di incompatibilità;

- inadempimento degli obblighi di cui all'art. 12;
- fatti o provvedimenti, intervenuti nel corso dello svolgimento del servizio, che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui all'art.3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010 del 13 agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- divulgazione o utilizzo non autorizzato di notizie e/o documenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 24.

La Regione ha facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. civ., di risolvere il contratto nel caso in cui il RTI sia incorso in gravi e reiterate inadempienze che abbiano comportato accumulo, nell'arco di sei mesi, di penali per un ammontare complessivo superiore al 2% del corrispettivo contrattuale.

Al verificarsi di tale inadempimento, è facoltà della Regione sospendere i pagamenti delle prestazioni non ancora liquidate e procedere all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione giudiziaria concessa a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del presente contratto, la Regione si riserva il diritto di eseguire in danno i servizi di cui al presente contratto, con addebito al RTI della maggiore spesa sostenuta.

Resta altresì convenuto che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui sopra, con il verificarsi e l'accertamento dell'ipotesi di inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, da indirizzarsi al RTI e trasmettersi a mezzo di raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Articolo 14 -Recesso

La Regione ha diritto, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno n. 30 gg. solari, da comunicarsi al RTI con raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata.

Il RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali a partire dalla data di efficacia del recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In seguito al recesso, saranno corrisposti al RTI esclusivamente i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente eseguite alla data del recesso.

Il RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico delle società componenti il RTI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alla vigente normativa antimafia, la

Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Articolo 15 - Ritardi nelle prestazioni e penali

Qualora i risultati del servizio oggetto del presente contratto non fossero giudicati soddisfacenti dalla Regione, il RTI è tenuto a provvedere agli adeguamenti richiesti.

Fatti salvi i casi di non imputabilità a carico del RTI, nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini e delle modalità di espletamento del contratto, la Regione si riserva di applicare al RTI specifiche penali, attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo del contratto, oppure mediante escussione parziale della cauzione definitiva, come di seguito determinate. In tali casi la penale sarà compresa tra lo 0.3 ‰ e l'1‰ dell'ammontare del corrispettivo del singolo servizio, per il quale è stato contestato l'inadempimento per ogni giorno solare di ritardo sul termine atteso, prendendo come riferimento i termini indicati nel piano di lavoro e nel cronoprogramma o concordati con la Regione.

La Regione, qualora rilevi un inadempimento nell'esecuzione del presente contratto, provvederà a darne tempestiva comunicazione, a mezzo fax e/o posta elettronica certificata, al RTI che potrà far pervenire eventuali deduzioni nei 3 gg. successivi.

La Regione si riserva di applicare le predette penali mediante decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo del contratto.

Dopo l'applicazione di tre penali, la Regione riterrà i comportamenti che le hanno determinate come pregiudizievoli dell'interesse al corretto svolgimento del rapporto negoziale, oltre che lesivi della propria immagine e potrà procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata. In tal caso, sarà incamerato l'intero importo della cauzione di cui all'art. 12 a titolo di risarcimento dei danni.

Il RTI è altresì soggetto, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii., alle sanzioni amministrative di cui all'art.6 della medesima L. n. 136/2010.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Articolo 16 -Responsabilità

Il RTI assume in proprio ed in via esclusiva la piena responsabilità per eventuali danni a cose o persone cagionati a terzi in relazione e durante lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da eventuali richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso avanzata a qualsiasi titolo nei suoi confronti.

Il RTI assume in via esclusiva gli obblighi e gli oneri derivanti da contratti stipulati in relazione all'attività oggetto del presente contratto e si impegna a

manlevare e tenere indenne la Regione da qualsiasi richiesta di pagamento, indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo avanzata da terzi nei suoi confronti.

Il RTI assume in proprio ogni responsabilità per danni cagionati a persone o cose, tanto del RTI stesso quanto della Regione e dei terzi, in conseguenza di omissioni, negligenze e/o inadempienze attinenti all'esecuzione del presente contratto anche se cagionati o riferibili a terzi.

Il RTI utilizza personale proprio, il quale non potrà nulla pretendere né richiedere alla Regione per l'attività svolta, anche presso le sedi e gli uffici della stessa, in esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il RTI abbia usato, nell'attivazione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui non abbia ottenuto la privativa. Il RTI, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla vendita di attrezzature o di programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti d'autore, sollevandone espressamente la Regione.

Articolo 17 -Divieto del subappalto

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del disciplinare tecnico, il RTI è tenuto a eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contratto, a pena di risoluzione dello stesso da parte della Regione, salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni.

Articolo 18 -Clausola di salvaguardia

In caso di violazione delle pattuizioni contrattuali da parte del RTI, il presente contratto non costituisce titolo per quest'ultimo all'erogazione del finanziamento.

Art. 19 - Prevalenza

Il RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni con le modalità e le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica, fermo restando che quanto indicato nel capitolato costituisce per il RTI il limite minimo delle prestazioni che si obbliga ad eseguire. In tutti i casi di contestazione o di contenzioso che dovessero insorgere tra la Regione e il RTI causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal contratto e dal capitolato, rispetto al contenuto dell'offerta presentata dal RTI, è sancita la prevalenza di quanto previsto nel contratto e negli atti di gara con la sola eccezione delle condizioni migliorative offerte, in sede di gara, dal RTI.

Articolo 20 -Affidamento a terzi

In caso di risoluzione, revoca o di grave inadempienza del RTI, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto oggetto dell'affidamento con addebito della differenza a carico del RTI, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'affidamento a terzi viene notificato al RTI inadempiente nelle forme prescritte e con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi.

Al RTI inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il RTI dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che abbiano motivato la risoluzione.

Articolo 21 - Diritti di proprietà

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti, ivi compresi gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dal

RTI nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione, che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Il RTI si obbliga espressamente a fornire alla Regione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione sempre dei medesimi diritti a favore della Regione in eventuali registri od elenchi pubblici.

Articolo 22 - Obblighi sociali

Il RTI si obbliga ad ottemperare agli oneri derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali rispetto ai propri dipendenti, collaboratori e al personale con qualsiasi forma contrattuale utilizzato e si obbliga, altresì, a rispettare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro (CCNL) vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono le attività.

Il RTI è l'unico responsabile nei confronti del personale impegnato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Il RTI ha l'obbligo di assicurare i lavoratori, impiegati e collaboratori, per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Regione, manlevando quest'ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

Il personale che sarà adibito a svolgere le attività connesse all'esecuzione del presente contratto presso gli uffici della Regione potrà accedervi nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste. Il RTI è tenuto a comunicare almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio delle suddette attività i nominativi del personale che necessiterà dell'accesso presso gli uffici della Regione. Il personale dovrà recarsi in sede munito di valido documento di riconoscimento.

Il RTI assume l'onere di garantire che, durante lo svolgimento delle prestazioni connesse all'esecuzione del servizio, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo e di vietare tassativamente che lo stesso svolga attività diverse da quelle oggetto del servizio/fornitura oggetto del presente contratto.

L'inadempimento dei predetti obblighi relativi alla gestione del personale costituisce condizione di risoluzione anticipata del presente contratto, salvo il diritto della Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 23 -Vigilanza e controllo

La Regione si impegna nei confronti del RTI ad agevolare il migliore espletamento possibile delle attività disciplinate dal presente contratto.

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il RTI è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto del servizio è in particolare affidata alla UOD 02 ____ della Direzione Generale per le Politiche sociali e verrà esercitata da -
----- nominato con -----.

Articolo 24 -Obblighi di riservatezza

Tutte le informazioni, i metodi, le procedure e i dati di cui il RTI venga a conoscenza in esecuzione del presente contratto sono da considerarsi riservati e coperti da segreto. Al RTI è fatto pertanto obbligo, in nessun modo e per nessun fine, di non divulgarli a terzi e di non farne utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Tali divieti sono estesi anche al materiale originario e/o predisposto per l'esecuzione del presente contratto, mentre non sussistono per i dati che siano o divengano di dominio pubblico ovvero quelli per i quali la Regione autorizzi espressamente il RTI all'utilizzazione per scopi specifici e predeterminati.

Il RTI è responsabile per l'esatta osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, ed ha l'onere di estendere tale obbligo a tutte le persone che, per ragioni del proprio ufficio, vengano a conoscenza delle informazioni e dei dati riservati.

L'obbligo di riservatezza permane per i 5 anni successivi alla durata di cui all'art. 4 o dalla sua eventuale risoluzione o revoca anticipata.

Al RTI è altresì fatto divieto di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, ad atti di pubblicizzazione di qualsiasi natura che facciano riferimento al presente contratto e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dello stesso, salva espressa autorizzazione della Regione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ipso iure, salvo il risarcimento di ulteriori eventuali danni.

Il RTI è tenuto a dare esecuzione al presente contratto nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il RTI potrà, in ogni caso, citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del RTI a gare e appalti.

Articolo 25 - Deroga alla competenza territoriale

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede legale la Regione. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, Cod. Proc. Civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro giudice. La presente clausola di deroga alla competenza territoriale è pattuita nell'esclusivo interesse della Regione.

Ai fini di qualsiasi comunicazione e/o notificazione, il RTI dichiara che il proprio domicilio è presso la sede legale della società, con la previa intesa che, ove questo risulterà mancante, le comunicazioni e/o notificazioni si intenderanno regolarmente effettuate presso il Municipio di Napoli.

Articolo 26 -Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1 agosto 2007, e pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 27 -Autorizzazione al trattamento dati personali

Il RTI autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine il RTI dichiara di essere a conoscenza delle modalità

e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Articolo 28 -Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno rinvio al codice civile ed alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 29 -Spese

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e condizioni di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Io Ufficiale rogante dichiaro che questo contratto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di ----- pagine in bollo, di cui ----- pagine interamente occupate e la presente soltanto in parte, e viene da me letto ai comparenti i quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, espressamente lo approvano ed, unitamente a me, lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.